

Convenzione tra il Comune di Nonantola e l'ETS Associazione di promozione sociale "...". (Nonantola) per un progetto di attività sociali-culturali-ricreative destinate alla cittadinanza, presso l'immobile di proprietà comunale ex Scuola Elementare La Grande. Periodo anni 2026 - 2030.

Con la presente scrittura privata da tenere e valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il dott. Luigino Boarin, nella qualità di Direttore dell'area servizi culturali del Comune di Nonantola, nominato con decreto sindacale prot. 12747 del 07/06/2024, domiciliato per la carica che ricopre in Via Marconi n. 11, il quale agisce, autorizzato dalla D.G.C. n. 162/2025, nel nome e per conto del Comune di Nonantola (d'ora in poi anche Comune) P.I. 00176690360, C.F. 00237070362, proprietario dell'immobile sito in Nonantola, località La Grande, Via Guercinesca est n.1 costituito da n. 1 edificio e relativa area cortiliva - pertinenze, comprensivo di accessori e ammobiliato, come specificato nel contratto di comodato d'uso;

E

la/il sig.a/sig. ..., nata/o il ... a ..., residente a ...; *Legale rappresentante* della associazione APS "...". (Nonantola), Ente del Terzo settore, CF ..., d'ora in poi anche solo Associazione o APS o ETS,

Premesso che

- il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, all'art. 2, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; all'art. 56 “Convenzioni” prevede che le Pubbliche amministrazioni possano sottoscrivere con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività e servizi sociali di interesse generale, più favorevoli rispetto al mercato, mediante lo strumento della convenzione, dopo lo svolgimento di procedure comparative riservate agli enti del Terzo settore;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. .../2025 si stabiliva di stipulare con la predetta APS, per il periodo 2026-30 una *Concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile ex Scuole La Grande ubicato in Nonantola, via Guercinesca Est n. 1*”, contratto Rep. Int. ... del .../.../2026, finalizzata ad attività di interesse generale per la comunità locale e si stabiliva altresì di sottoscrivere una convenzione per la gestione di un progetto di valorizzazione e animazione della Frazione La Grande negli anni di validità della concessione della proprietà comunale; veniva dato mandato al direttore dell'Area Servizi

Culturali di procedere alla sottoscrizione per conto del Comune di Nonantola della convenzione;

Visto il progetto presentato dalla Associazione ... in sede di manifestazione di interesse e attestato al protocollo dell'Ente con il n. ... del 2026;

Si stipula e conviene quanto segue:

la premessa viene riconosciuta quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto è la realizzazione di un progetto di interesse generale e sociale per gli anni 2026-27-28-29-30, che prevede la organizzazione di attività culturali ricreative e di socializzazione, a vantaggio della collettività locale, senza discriminazioni di alcun genere, ma che preveda iniziative dedicate con particolare riguardo ai residenti della Frazione La Grande in Nonantola; attività da tenersi presso i locali comunali oggetto della concessione succitata. L'APS nell'adempire ai propri doveri, assunti con la presente convenzione, si obbliga ad usare, secondo quanto stabilito nel contratto di concessione, i locali e gli spazi di proprietà comunale quali beni strumentali destinati ad attività sociali-ricreative, culturali, motorie; potrà usare l'immobile come sede legale oltre che operativa, fino alla data di validità della convenzione ovvero al 31.12.2030. Le attività prevalenti devono in ogni caso essere in favore della cittadinanza, custodendo e conservando la cosa pubblica con la diligenza del buon padre di famiglia art.1176 cod. civile e non servendosi che per l'uso determinato dalla presente convenzione o dalla natura della cosa.

Sono escluse dalle attività autorizzate quelle di carattere religioso (fatti salvi specifici accordi che potrebbero intervenire nel corso della durata della convenzione con il Comune di Nonantola, per esigenze particolari di interesse pubblico ad oggi non prevedibili), commerciale, politico e sindacale; non possono essere ospitati comitati elettorali, gruppi anche informali a carattere politico, gruppi che manifestano interessi o slogan contrari ai principi della Costituzione italiana, soggetti commerciali, uffici di sindacati e similari.

Le attività devono essere coerenti con il progetto presentato dalla APS, che qui si allega (allegato A) come parte integrante della convenzione.

Art. 2 - Durata

La durata della convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2030; la scadenza della convenzione deve combaciare con la data di scadenza della concessione d'uso; è rinnovabile o prorogabile a seguito di regolare rinnovo o proroga della convenzione, approvata con atto della Giunta Comunale, per un pari periodo massimo. Alla scadenza concordata, l'APS si obbliga a restituire al Comodante il bene pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di concessione stipulato con il Comune di Nonantola rappresentato dal direttore dell'area tecnica.

Art. 3 – Attività e impegni dell'Associazione. Obblighi del Comune di Nonantola

1. L'APS si impegna ad organizzare in maniera continuativa le attività di cui alla proposta progettuale, descritta nel succitato "Allegato A", nel rispetto della vigente normativa, dei regolamenti comunali in materia ed eventuali loro aggiornamenti.

Le attività motorie potranno esser organizzate stante i presupposti fattuali, normativi e regolamentari in materia; non devono avere carattere competitivo né disattendere le normative in materia di locali destinati ad attività sportive, compresi i regimi autorizzatori necessari.

2. L'APS si impegna inoltre ad inviare per ogni anno del periodo di vigenza della convenzione, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi che si è data e sulle attività effettivamente svolte; si obbliga inoltre a consegnare al Comune di Nonantola il proprio bilancio consuntivo dell'anno concluso (2026, 2027, 2028, 2029, 2030), approvato dall'organo preposto.

3. L'Associazione si impegna a mantenere gli equilibri di bilancio necessari ad ottemperare con continuità agli impegni assunti con il Comune di Nonantola, sia nella realizzazione di attività di interesse generale, sia per il mantenimento dell'immobile e delle sue pertinenze.

Si impegna a pubblicare annualmente, quando dovuto per legge, assieme ad altri contributi ricevuti da altre pubbliche amministrazioni, il contributo indiretto concessione dal Comune di Nonantola, mediante la concessione dell'immobile ex scuola elementare: il valore d'uso annuale dell'immobile comunale predetto da dichiarare ai fini della normativa sulla trasparenza delle risorse pubbliche, è stato così determinato: euro 8.206,04.

4. Si impegna a garantire i corsi di formazione per soci attivi sul territorio di Nonantola, ai fini della acquisizione di competenze riconosciute in materia di primo soccorso, prevenzione incendio (livelli base, medio, alto), gestione emergenze in occasione di manifestazioni pubbliche o corsi per la somministrazione alimentare se necessari, con enti di formazione riconosciuti.

5. Qualora il Legale rappresentante e il Presidente della Associazione siano sostituiti con regolare procedura, per qualsiasi motivo o ragione, con altri soci, quest'ultimi si intendono obbligati, per il solo fatto di ricoprire il ruolo e la carica, ad osservare tutte le prescrizioni e gli impegni contenuti in questa convenzione. Le sostituzioni devono essere comunicate per iscritto al Comune.

- . -

6. Il Comune di Nonantola si obbliga a offrire la disponibilità temporanea, anche mediante le proprie società, senza oneri a carico dell'Associazione, di beni, servizi, dell'Ente, per gli scopi specifici della convenzione e destinati a realizzazione di manifestazioni pubbliche, da convenirsi al momento del bisogno, esclusi beni che necessitino di noleggi o di nuovi impegni economici diretti a carico dell'Ente.

Art. 4 – Rapporti finanziari

La presente convenzione non prevede oneri diretti a carico del Comune di Nonantola. Per la realizzazione delle attività oggetto dell'atto, gli oneri restano di competenza in tutto e per tutto dell'Associazione.

Art. 5 – Obblighi assicurativi

L'Associazione è tenuta a stipulare adeguate polizze assicurative, come previste dal Codice del Terzo settore, all'art. 18, per copertura infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per responsabilità civile verso terzi.

Le predette polizze assicurative dovranno avere effetto dalla data di inizio delle attività e durata sino alla scadenza della convenzione, compresi eventuali rinnovi e /o proroghe.

La valida copertura assicurativa è elemento essenziale per la vigenza della convenzione; si dà atto inoltre che l'Associazione assume anche tutti gli obblighi assicurativi previsti nel contratto di concessione.

Art. 6 – Verifiche

Il Comune di Nonantola, mediante i propri incaricati, può in ogni tempo e con diversi mezzi, effettuare verifiche sulle attività, sulle modalità del loro svolgimento, sulla qualità del progetto e sullo stato dei locali e dei beni di sua proprietà.

Art. 7 - Revoca

A fronte di violazioni di legge, accertate dalle autorità preposte, o di una o più violazioni documentate delle disposizioni o degli impegni previsti dal presente documento in relazione al progetto, il Comune di Nonantola potrà revocare immediatamente la presente convenzione, mediante comunicazione scritta, senza nulla dovere all'Associazione.

Si precisa inoltre che una eventuale revoca della concessione ovvero del contratto di comodato d'uso dell'immobile, comporta la immediata revoca anche della convenzione.

Casi particolari che dovessero intervenire nel corso della validità della convenzione verranno trattati secondo le norme vigenti al momento del loro verificarsi.

Art. 8 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Solo nel caso in cui il tentativo di bonario componimento dovesse risultare infruttuoso l'eventuale controversia sarà devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena.

Art. 9 - Disposizione finale

Per tutto quanto espressamente non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, le disposizioni contenute

nell'avviso di manifestazione di interesse già approvata o contenute nel contratto di concessione in comodato d'uso dell'immobile.

Per quanto non espressamente previsto nelle norme vigenti si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le parti, con adozione se ed in quanto necessario, di atti scritti da parte degli organi competenti.

I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Nonantola e la Associazione, ai sensi del Regolamento EU2016, e delle norme attuative, tratteranno i dati personali contenuti nel presente atto, e ogni altro dato di cui entreranno successivamente e legittimamente in possesso, esclusivamente nell'interesse pubblico per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. I relativi dati potranno essere eventualmente trattati anche dall'Unione Comuni del Sorbara, di cui il Comune di Nonantola fa parte, per le finalità legate ad adempimenti normativi e dalla società del Comune di Nonantola Nonaginta srl per la organizzazione delle attività.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nonantola, CF. 00237070362, con sede in Nonantola, Posta elettronica certificata:
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area servizi culturali.

Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) è la società LEPIDA S.p.a., il cui referente potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: dpo-team@lepida.it.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa, presentando richiesta al Comune di Nonantola via pec.

Il Comune di Nonantola non affida alla APS il trattamento di banche dati personali per le finalità di cui alla convenzione.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese daranno a carico della Associazione.

Nonantola, ... 2026

Per il Comune di Nonantola: il Direttore dell'area servizi culturali
Dott. Luigino Boarin

.....

Per l'Associazione “...” – Il Legale rappresentante

.....